

Anagrafe opere incompiute. Attuazione del D.M. delle infrastrutture e dei trasporti n. 42 del 13/03/2013, recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del DL n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22/12/2011 - Comunicazione all'Osservatorio contratti pubblici entro il 31 marzo 2023

Nel ricordare alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art.3 comma 1 del DM 42/2013, che entro il 31 marzo sono tenute a comunicare l'elenco delle opere incompiute individuate secondo i criteri di cui all'art.1 del citato decreto

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si precisa che:

- 1) Questo Osservatorio considererà valide le comunicazioni pervenute anche successivamente al 31 marzo purché non oltre il **09/06/2023**.
- 2) l'obbligo dovrà essere assolto esclusivamente con la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo le modalità del DM 14/2018 e dunque comprensivo della scheda B "Elenco Opere Incompiute" tramite l'apposito applicativo reso disponibile dal Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, all'indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it
- 3) Le amministrazioni che alla data di cui al punto 1) non avessero ancora provveduto all'approvazione e successiva trasmissione del Programma triennale dei lavori pubblici e le amministrazioni non soggette agli obblighi di cui all'art. 21 del D.Lgs.50/2016, dovranno provvedere all'adempimento di cui al sopra citato DM n.42/2013 trasmettendo comunque la sola "scheda B" del programma con le modalità sopra indicate.

Si precisa altresì che:

- l'assenza di interventi nella scheda B del programma triennale approvato si intenderà quale dichiarazione di assenza di Opere Incompiute;
- le opere incompiute già segnalate nel programma triennale 2022-2024, ovvero tramite l'applicativo SIMOI in uso lo scorso anno, dovranno essere riproposte per l'anno in corso qualora nel frattempo non fosse essere stata avviata la procedura di affidamento per il completamento dei lavori;
- le amministrazioni dovranno indicare fra le Opere Incompiute quelle che rientrano nella propria titolarità anche qualora la procedura di affidamento e/o la gestione del contratto di esecuzione sia stata gestita da una diversa stazione appaltante.

La stazione appaltante che ritenga non sussistano più le condizioni di incompiutezza delle opere nell'elenco di cui alla citata scheda B del proprio programma lavori pubblici, come corrispondente agli obblighi informativi di cui al DM 42/2013 (ad esempio in quanto ricomprendente opere incompiute da non ritenersi tali alla data del 31 dicembre 2022) dovrà darne formale comunicazione a questo osservatorio tramite mail all'indirizzo osservatorio.oopp@regione.piemonte.it indicando il codice CUP delle opere eventualmente da escludere